



NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DICEMBRE
2023

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch. Giuseppe Moi

PROGETTISTI:

arch. Giuseppe Moi

Supporto alla progettazione:

Settanta7 Studio Associato

PROGETTO
SISTEMAZIONE ARREDI INTERNI

SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	4
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 1.6 – ONERI.....	6
ART. 1.7 – REQUISITI MINIMI DELLE FORNITURE.....	6
ART. 1.8 – CERTIFICATI DI PROVA.....	7
ART. 1.9 – RELAZIONI, ELABORATI GRAFICI E CAMPIONATURE	7
ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI	7
<i>SEZIONE 2</i>	9
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	9
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO	9
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA	9
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	9
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE	10
<i>SEZIONE 3</i>	11
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE.....	11
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE	11
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE	11
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.	11
ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE	11
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	11
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	12
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO	13
ART. 3.8 – PERSONALE.....	14
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI	16
ART. 3.10 – SICUREZZA	16
ART. 3.11 – SUBAPPALTO	16
<i>SEZIONE 4</i>	18
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	18
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	18
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE	18
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	18
ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	20
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	20
<i>SEZIONE 5</i>	22
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	22
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE	22
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA	23
ART. 5.3 – ASSISTENZA POST VENDITA NEL PERIODO DI GARANZIA.....	24
<i>NORME FINALI</i>	26
ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	26
ART. 6.2 – RISOLUZIONE.....	27
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO.....	28
ART. 6.4 – RECESSO	28
ART. 6.5 – RESPONSABILITA'	29

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI	29
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE	29
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	29
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE	29
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	29

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Busca – Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Appaltatore</i> | l'Operatore Economico Esecutore della fornitura; |
| ➤ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | la fornitura oggetto del presente documento |
| ➤ <i>Codice</i> | il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 |
| ➤ <i>Regolamento</i> | DPR 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore; |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico del Progetto; |

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura del montaggio degli arredi del nuovo polo scolastico del Comune di Busca.
2. La fornitura, finalizzata all'arredo della scuola primaria e secondaria di primo grado del nuovo polo scolastico di Busca, deve essere effettuata in accordo con gli elementi e le specifiche tecniche indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni e delle modalità di svolgimento si rimanda alla agli allegati al presente Capitolato:
 - Allegato A "Disciplinare tecnico arredi";
 - Allegato B "Elaborati grafici":
 - TAV01_PLANIMETRIA PIANO TERRA
 - TAV02_PLANIMETRIA PIANO PRIMO
 - TAV03_PLANIMETRIA PIANO SECONDO
2. come previsto dall'art.57 del Codice, la fornitura dovrà essere in tutto conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento

del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni” (di seguito “C.A.M.”) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 254 del 23 giugno 2022.

3. Le forniture dovranno essere comprensive di trasporto e montaggio, nonché di tutta la ferramenta e gli accessori necessari, anche se non espressamente previsti in Capitolato, in modo da assicurare che le stesse siano pronte all’uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e completamente idonee agli usi previsti. Il montaggio dovrà essere eseguito a regola d’arte da personale specializzato e sotto la diretta responsabilità dell’Appaltatore.
4. Lo smontaggio, la rimozione e l’allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera – compreso il loro smaltimento attuato mediante raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l’invio a recupero dei materiali secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. lgs. 152/06 e s. m. i.) – si intende a cura e spese dell’Appaltatore. Al termine delle prestazioni è richiesto il ripristino dello stato di pulizia dei locali,
5. La fornitura parziale di quantitativi d’arredo non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, anche nel caso in cui l’appaltatore abbia già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l’ipotesi di ritardi per richieste dell’Amministrazione in base ad esigenze del cantiere) costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalità previste nel presente Capitolato.
6. Il ritiro e l’accettazione delle merci da parte del personale incaricato dell’Amministrazione non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati al momento dell’effettivo utilizzo del bene. La firma per ricevuta non impegnerà in nessun caso il Comune, se non come attestazione della quantità consegnata.
7. Prima dell’avvio delle prestazioni contrattuali l’Appaltatore e il suo Coordinatore Tecnico parteciperanno ad una riunione di coordinamento con il RUP, nella quale verranno esaurientemente descritte/specificate tutte le attività che dovranno essere svolte e che l’Appaltatore si impegna a comunicare e far eseguire scrupolosamente al proprio personale. Nel corso della riunione saranno fornite all’Appaltatore tutte le informazioni sui rischi per la sicurezza relativi agli ambienti in cui si svolgeranno le prestazioni contrattuali, con relativa verbalizzazione.
8. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto

ART. 1.5 – IMPORTO DELL’APPALTO

1. L’importo dovuto per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a **€ 540.100,42 IVA esclusa**, oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze pari a zero.
2. L’importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto
3. L’aggiudicazione della fornitura viene effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L’appalto è aggiudicato a corpo.

ART. 1.6 – ONERI

1. Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare i costi:

- per gli elaborati grafici presentati in sede di gara o realizzati su richiesta del RUP ai sensi del successivo art. 1.9;
- per il trasporto fino al nuovo Polo e all'interno dell'edificio e per il montaggio a regola d'arte delle varie componenti dell'allestimento;
- per tutti gli elementi di finitura e/o di complemento dei manufatti che compongono l'oggetto dell'appalto come ad esempio: coprifili, raccordi con le strutture murarie, cavi, guarnizioni, canaline, boccole e chioccioline, fori e asole;
- per piccoli interventi di sistemazione e riparazione edilizia, resi necessari a seguito degli interventi di posa in opera degli arredi, ad insindacabile giudizio del RUP;
- per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori, comprendente la rimozione/smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta e degli imballi e la relativa pulizia dei locali interessati dall'allestimento;
- per le prove tecniche accertanti la perfetta funzionalità di ogni fornitura o attrezzatura installata;
- per tutti i presidi e i dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei lavoratori;
- per il rilascio delle certificazioni di legge e per quelle previste dal presente Capitolato; tutta la documentazione dovrà essere fornita in italiano su supporto informatico in formato interfacciabile con i software in uso nell'Amministrazione;
- per la garanzia e manutenzione secondo quanto offerto in sede di gara;
- per tutte le prove e gli accertamenti tecnici che il RUP riterrà di effettuare durante le visite di verifica di conformità della fornitura (vedi art. 4.5);
- per ogni altra prestazione/onere previsto del presente Capitolato.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- la messa a disposizione dei locali;

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 – REQUISITI MINIMI DELLE FORNITURE

1. Per quanto concerne i requisiti minimi che le offerte devono garantire si rimanda alla documentazione progettuale allegata al presente Capitolato.
2. Il layout distributivo è da ritenersi vincolante, salvo se diversamente indicato nella documentazione di gara.

ART. 1.8 – CERTIFICATI DI PROVA

1. L'Appaltatore dovrà presentare al RUP prima della data fissata per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, e a seconda delle caratteristiche di cui alle schede tecniche presentate in sede di offerta, i mezzi di prova attestanti la conformità ai requisiti minimi indicati dal presente Capitolato e dal disciplinare di gara.

ART. 1.9 – RELAZIONI, ELABORATI GRAFICI E CAMPIONATURE

1. Il RUP ha facoltà di chiedere all'Appaltatore, entro i 60 giorni successivi all'avvio delle

prestazioni, la consegna di relazioni o elaborati grafici di dettaglio relativi ad aspetti specifici della fornitura come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: elaborati grafici, schede tecniche atte ad illustrare le qualità di dettaglio degli arredi proposti, simulazione fotorealistica dell'inserimento degli arredi negli ambienti per valutare l'effetto dei colori prescelti. Il RUP indica contestualmente alla richiesta all'appaltatore il termine di consegna e la scala in cui produrre gli elaborati grafici.

2. A discrezione del RUP potranno inoltre essere chiesti all'appaltatore, in qualunque momento, ulteriori campionature rispetto a quelle presentate dall'Appaltatore in sede di gara. Il giorno e l'ora di consegna delle campionature dovranno essere previamente concordati con il RUP con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi. La consegna dovrà avvenire presso la sede del nuovo polo scolastico.
3. L'avvenuta consegna dei campioni verrà documentata dal RUP o suo delegato mediante rilascio di una ricevuta che verrà consegnata all'Appaltatore, per il quale non è previsto alcun compenso.
4. Le relazioni, gli elaborati e i campioni di cui ai commi 1 e 2 saranno oggetto di apposita verifica. I campioni potranno essere sottoposti a prove da parte dell'Amministrazione che potrebbero provocare danneggiamenti agli stessi, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo.
5. La mancata consegna delle relazioni, elaborati o campioni entro i termini indicati, determinando l'impossibilità di verifica da parte dell'Amministrazione, comporterà l'applicazione della penale indicata al successivo art. 3.6.
6. Qualora il materiale presentato a seguito di apposita verifica sia considerato inadatto rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e dai suoi allegati, l'Appaltatore dovrà provvedere, **entro i successivi 10 giorni lavorativi**, a presentare nuovamente il materiale per essere sottoposto a nuova verifica.

ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

1. La fornitura oggetto del presente appalto va effettuata presso il nuovo polo scolastico sito in Corso Giolitti s.n.c..
2. Le prestazioni contrattuali si svolgeranno senza presenza di personale dell'Amministrazione e di pubblico nelle sedi oggetto della fornitura, per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza derivante da interferenze.
3. L'appaltatore durante le attività dovrà provvedere alla protezione di pavimenti, muri, arredi e delle altre finiture presenti nel percorso per accedere alle sale oggetto di fornitura prendendo tutte le cautele che si rendessero necessarie per non arrecare eventuali danni.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'effettuazione della fornitura oggetto di appalto anche in sedi ulteriori rispetto a quella indicate al comma 1 del presente articolo.
5. L'appaltatore dovrà, prima della consegna della fornitura, prendere visione dello stato dei luoghi.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente **Capitolato Speciale** e relativi allegati;
 - a. Allegato A “Disciplinare tecnico arredi”,
 - b. Allegato B “Elaborati grafici”.
 - la **Stima Economica della Fornitura**;
 - il **Quadro Economico**

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

Omissis

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.5 – 4.1 – 6.4.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, a firma del RUP e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 (tre) giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione
2. La durata del contratto è di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di cui al comma 1. Il completamento della fornitura deve rispettare tale termine, salvo eventuale diverso termine di consegna migliorativo offerto in sede di gara.

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

Omissis.

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE -

1. Non è prevista possibilità di applicazione del c.d. "quinto d'obbligo" per il presente appalto.

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal Direttore dell'esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art.121 comma 5 del Codice).

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	Valore percentuale penalità/Valore - importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,5%
2	Per la mancata comunicazione da parte dell'appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,3%
3	Per la mancata comunicazione al Comune di Busca entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,3%
4	In caso di ritardo nella consegna delle relazioni, elaborati o campioni rispetto ai termini fissati all'Art. 1.9, per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, pari a:	0,6 %
5	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di ultimazione delle prestazioni verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, pari a:	1 %

6	Per la omessa/ritardata pulizia dei locali oggetto di intervento e/o smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta di cui all'art. 1.4 verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, pari a:	1 %
7	Per la mancata sostituzione di prodotti e/o arredi inadonei rispetto ai termini di cui all'Art. 4.5	200% del valore dell'oggetto da sostituire
8	Per la mancata presa in carico o per il mancato completamento degli interventi di assistenza nel periodo di garanzia ovvero per la mancata temporanea sostituzione degli elementi d'arredo in riparazione di cui all'art. 5.3, per ciascun elemento di arredo non riparato / ripristinato	200% del valore dell'oggetto da sostituire
9	Per la ritardata presa in carico o per il ritardato completamento degli interventi di assistenza nel periodo di garanzia ovvero per la ritardata temporanea sostituzione degli elementi d'arredo in riparazione di cui all'art. 5.3, per ogni giorno solare di ritardo	100 euro

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'appaltatore dovrà indicare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del referente della prestazione (Coordinatore Tecnico) che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09:00 alle 20:00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente la stessa e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con l'Amministrazione per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;

- provvedere a comunicare al responsabile indicato dall'Amministrazione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presiedere il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile e/o non idoneo allo svolgimento delle attività.
3. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr Art.-11 comma 6 del Codice.)

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice.)

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei

lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Busca con deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2013 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto, pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi, se non per segmenti operativi specialistici. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.10 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di

Protezione.

3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).
4. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
1. Il subappalto, anche nel caso di subappalto a "cascata", dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
 - ✓ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - ✓ che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
 - ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - ✓ che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
 - ✓ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o dell'eventuale subappaltatore "a cascata" le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
3. Nell'istanza di subappalto l'Appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso l'Amministrazione, dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

- 7 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi in quanto la prestazione è di durata inferiore ad un anno.

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
 - Fino alla concorrenza dell'80% del corrispettivo alla consegna della fornitura
 - Il saldo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.
2. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail di una nota pro-forma con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del RUP. Ottenuto dal RUP, l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite di cui alla successiva lettera B punto 2.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: **COMUNE DI BUSCA**.
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a) I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
 - b) nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara) / Numero CUP);

- c) l'importo contrattuale espresso in Euro nonché la quota parte relativa agli oneri di sicurezza;
 - d) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - e) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - f) ogni altra indicazione utile.
6. In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della mandataria.

B – PAGAMENTI

1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 comma 8 e 9 del Codice.
- 2) Maturate le condizioni contrattuali, il RUP, **entro il termine di 7 giorni solari**, previo accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice e provvede all'emissione del certificato di pagamento.
- 3) Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
- 4) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 5) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i.

C – SALDO FINALE:

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da
- pag. 16 di 26

parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett d) punto 2 del Codice.

2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. L'appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
3. Il RUP ha facoltà di disporre, nell'ambito delle verifiche di conformità della fornitura, prove e verifiche tecniche tese ad accertare le caratteristiche tecniche e qualitative degli arredi consegnati, nonché il corretto montaggio degli stessi. I costi di tali prove e verifiche sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
4. In caso di esito negativo delle prove e verifiche tecniche di cui al comma precedente, il RUP dispone la sostituzione degli arredi inadeguati con altri esemplari di uguale marca e modello, indicando le tempistiche della sostituzione. In caso di mancata sostituzione, si applicano le penali previste all'art. 3.6.
5. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice.

6. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
7. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
8. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'appaltatore è tenuto a prestare (art.117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale,
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

5. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Busca" e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate **di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.**

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
10. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
12. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
13. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
14. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
15. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (117 comma 9 del Codice).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/animali, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale complessivo:
Euro 2.000.000,00.
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione/Sistema.
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 5.3 – ASSISTENZA POST VENDITA NEL PERIODO DI GARANZIA

1. Tutti gli interventi di assistenza post-vendita descritti nel presente articolo dovranno essere

eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore con le modalità e nei termini di seguito indicati.

2. I prodotti/beni da fornire dovranno essere garantiti **almeno 2 anni** (o periodo migliorativo proposto in sede di offerta) dalla data del verbale di verifica di conformità e per tale periodo l'Appaltatore dovrà presentare fidejussione corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia, per un importo pari al 10% (dieci) dell'importo contrattuale. Tale garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta.
3. L'assistenza post-vendita in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti, nonché - ove occorra - la fornitura gratuita di tutti i materiali/parti di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, per garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto dell'affidamento.
4. L'Appaltatore garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per **almeno 5 anni** dalla data di ultimazione della fornitura.
5. Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dall'Appaltatore, che ne acquisisce la proprietà.
6. L'Appaltatore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.
7. In caso di indisponibilità permanente delle parti di ricambio, l'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla sostituzione integrale dell'arredo con altro avente le medesime caratteristiche.
8. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Appaltatore tramite personale specializzato. Nulla dovrà essere addebitato, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio dei tecnici con relative trasferte.

9. La presa in carico delle richieste di intervento effettuate dall'Amministrazione deve avvenire **entro 5 giorni solari consecutivi** e devono essere **effettuati entro i successivi 5 giorni lavorativi**.
10. Nel caso in cui il RUP, a seguito dell'intervento in garanzia dell'Appaltatore, accerti l'impossibilità dell'immediato ripristino dell'efficienza del bene, assegnerà all'Appaltatore un nuovo termine entro il quale quest'ultimo dovrà provvedere alla riparazione.
11. Ove il ripristino del malfunzionamento comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, sino al momento della riconsegna dei prodotti riparati.
12. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal RUP e dall'Appaltatore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate.
13. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga nei modi ed entro i termini previsti dal presente articolo, l'Amministrazione applicherà per ciascun elemento d'arredo malfunzionante le penali previste all'art. 3.6, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:
 - a. per le riserve, applicando in quanto compatibili l'art. 210, 211 e 212 e agli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno;

- b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il DEC o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Cuneo.

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2, del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10)
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo.
 - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 (quindici) giorni solari;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
 - n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Busca;
 - o. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:
 - potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
 - accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;

- Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Cuneo.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Moi Giuseppe

Allegati:

Allegato A "disciplinare tecnico Arredi";

Allegato B "Elaborati grafici".